



COMUNE DI ROVIGO

Ordinanza n. OD/2014/528

Rovigo, 16 ottobre 2014

OGGETTO: Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e la riduzione degli inquinanti atmosferici nel territorio comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI, SUAP, COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, TURISMO, EVENTI E MANIFESTAZIONI, TRASPORTI E MOBILITA'

Premesso che

- l'inquinamento atmosferico determinato dalle polveri sottili, definite anche PM₁₀, rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano;
- il numero di superamenti del valore limite consentito dalla normativa di riferimento (valore limite di 24 ore per la **protezione della salute umana** pari a 50 µg/m³) sta per raggiungere il numero di superamenti consentiti (35 volte nell'anno civile) in quanto, dall'inizio dell'anno al 14 ottobre 2014 sono già stati rilevati dall'ARPAV **30 superamenti**;

Preso atto che

- o il Consiglio Regionale del Veneto, con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), stabilendo che le azioni mirate al contenimento dell'inquinante PM₁₀ devono essere attuate in modo programmato ed obbligatorio nei Comuni di fascia A e che in tali zone devono essere predisposti piani di azione costituiti da provvedimenti da porre in essere in modo strutturale e programmatico ("Azioni integrate"), in combinazione con interventi da effettuare in fase di emergenza ("Azioni dirette"), volti alla mitigazione/risoluzione del problema di durata temporale limitata e per porzioni definite di territorio;
- o il Comune di Rovigo, con Deliberazione di Giunta n. 333 del 29/12/2005 ha adottato il Piano Comunale per la Qualità dell'Aria, elaborato sulla base delle previsioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, prevedendo tra gli interventi, la limitazione della circolazione ai veicoli più inquinanti;
- o nelle more dell'aggiornamento del PRTRA e, conseguentemente, del Piano Comunale per la Qualità dell'Aria, le indicazioni ricevute dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza

Regionale prevedono che i Comuni continuino ad applicare gli interventi di propria competenza stabiliti in base alla normativa vigente;

- o Il D.Lgs. 155/2010, attuale riferimento normativo per la tutela della qualità dell'aria ambiente, ha stabilito che i piani per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto possano includere provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli a motore definendone i criteri e che, all'attuazione delle misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli provvedano i sindaci in base all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO CHE

- ❖ per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso, è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi e che le sorgenti mobili rappresentano una delle principali cause di inquinamento in ambito urbano dovuto a composti organici volatili, particelle sospese, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- ❖ l'adozione di misure di limitazione alla circolazione non può, comunque, risolvere il problema dell'inquinamento atmosferico nei centri urbani ma è significativa soprattutto per la valenza educativa nei confronti di comportamenti non corretti dei singoli che determinano una pressione negativa sull'ambiente;
- ❖ il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale attraverso la deliberazione n. 45 del 13 ottobre 2014 ha approvato un "Piano delle azioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico urbano 2014/2015" che contiene le indicazioni di massima per l'applicazione del divieto di circolazione ai veicoli più inquinanti per il contenimento delle emissioni di PM₁₀ relativamente al periodo autunno – inverno 2014/2015, in aggiornamento delle previsioni del Piano Comunale per la Qualità dell'Aria, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del P.R.T.R.A.;

VISTO

- l'art. 7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento);
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1. L' ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ALLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI VEICOLI, SALVO SPECIFICA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ATTESTANTE L'INSTALLAZIONE DELLA MARMITTA CATALITICA:
 - autoveicoli, come individuati all'art. 54, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n¹ del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), alimentati a gasolio ed immatricolati prima del 1 gennaio 2001 o comunque non rispondenti alle direttive 98/69/CE, 98/77/CE rif. 98/69/CE, 1999/96/CE, 1999/102/CE rif. 98/69/CE, 2001/1/CE rif. 98/69/CE, 2001/27/CE, 2001/100/CE A, 2002/80/CE A, 2003/76/CE A (Euro III);
 - autovetture, come individuate all'art. 54, lett. a, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), alimentate a benzina e immatricolate prima del 1° gennaio 1993 o comunque non rispondenti alla direttiva 91/441/CEE (Euro I);

¹ Autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

- *motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati non rispondenti alla direttiva 97/24/CE.*

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 27/10/2014 ED IL 12/12/2014 E TRA IL 07/01/2015 ED IL 27/03/2015, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ESCLUSE LE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, DALLE ORE 9.00 ALE ORE 12.00 E DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00;

2. CHE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SIA APPLICATO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, CON ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI STRADE:

- **Autostrada A13** per il tratto ricadente nel territorio comunale;
- **S.S.16 "Adriatica"** per il tratto ricadente nel territorio comunale;
- **S.S.434 "Transpolesana"** per il tratto ricadente nel territorio comunale;
- **S.R.88 (via Amendola)** da confine comunale a rotatoria via Lina Merlin;
- **Via Lina Merlin** da rotatoria via Amendola a rotatoria via Porta Adige;
- **Via Porta Adige** da rotatoria via Lina Merlin a Tangenziale est;
- **S.R.443 (viale Porta a Mare)** da Tangenziale est a confine comunale;

3. CHE SIANO INOLTRE APPLICATE LE ECCEZIONI DI CUI ALL'**ALLEGATO A**;

4. CHE LA PRESENTE ORDINANZA SIA RESA PUBBLICA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE, AVVISI A MEZZO ORGANI DI STAMPA E ATTRAVERSO APPOSITI MESSAGGI SUI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE POSTI AGLI ACCESSI DELLA CITTA'.

5. GLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE DI CUI ALL'ART. 12 DEL CODICE DELLA STRADA, SONO INCARICATI DI FAR RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO;

6. A CARICO DEI TRASGRESSORI ALLE DISPOSIZIONI DESCRITTE NELLA PRESENTE ORDINANZA, SARANNO APPLICATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA;

7. CHE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SIA INVIATA AI SOTTOELENCATI SOGGETTI

- Albo
- Provincia di Rovigo – Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 Rovigo (PEC)
- Regione Veneto – Segr. Reg. Ambiente e Territorio Calle Priuli, 99 Cannaregio 30123 Venezia (PEC)
- Comando di Polizia Locale –SEDE (FAX)
- Ufficio Stampa - MAIL
- Ufficio Relazioni con il Pubblico - MAIL
- Prefetto – Via Celio, 12 Rovigo (PEC)
- Questore – Via Donatoni, 9 Rovigo (PEC)
- Comandante dei Carabinieri – viale Silvestri, 29 Rovigo (PEC)
- Comandante della Polizia Stradale – Via Donatoni, 11 Rovigo (PEC)
- Comandante dei Vigili del Fuoco di Rovigo – Via Ippodromo, 6 Rovigo (PEC)
- Comandante della Guardia di Finanza – Via Badaloni, 28 Rovigo (PEC)
- ULSS 18 – Viale Tre Martiri, 89 Rovigo (PEC)
- Direzione Croce Rossa – Via Portello, 7 Rovigo (PEC)
- S.U.E.M. – c/o ULSS 18 – Viale Tre Martiri, 89 Rovigo (PEC)

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

E' altresì ammesso il ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada.

 IL DIRIGENTE
Ing. Michele Cavallaro


Allegato A

ELENCO DEROGHE

Le seguenti categorie di veicoli a motore sono **escluse** dai provvedimenti di limitazione:

- 1) veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;
- 2) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
- 3) veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- 4) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- 5) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
- 6) veicoli che trasportano almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling);
- 7) veicoli per l'accompagnamento degli alunni degli asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore (da documentare con titolo autorizzatorio) e con l'attestazione dell'orario da parte del Dirigente/Responsabile scolastico;
- 8) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (max 18 anni) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l'inizio e la fine degli allenamenti, muniti di chiara identificazione (logo della società) e del titolo autorizzatorio con l'attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva;
- 9) gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 10) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC;
- 11) veicoli dei lavoratori con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico ovvero da cui risulti che la sede dell'azienda, dell'ente o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");

- 12) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- 13) veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
- 14) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- 15) veicoli diretti alla farmacia di turno per acquisto di farmaci, utilizzando il percorso più breve rispetto al perimetro di chiusura;
- 16) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- 17) veicoli utilizzati, per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
- 18) veicoli di proprietà o in uso a imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;
- 19) autocarri adibiti a rimozione forzata dei veicoli e soccorso stradale;
- 20) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto;
- 21) veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 22) veicoli dei giornalisti muniti di contrassegno, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'esercizio della professione;
- 23) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti (da documentare con le modalità previste al titolo autorizzatorio);
- 24) autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati ad imprese per l'esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o per il trasporto di attrezzature da lavoro, limitatamente all'esercizio della propria attività (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 25) veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione presso la Motorizzazione Civile e presso i Centri di Revisione Autorizzati, limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;
- 26) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
- 27) veicoli con targa straniera;
- 28) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico (ai sensi dell'articolo 60 del Codice della Strada) in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito dell'iscrizione negli appositi registri storici, limitatamente al percorso della manifestazione;
- 29) veicoli di agenti di commercio (muniti di documentazione attestante l'attività svolta);

30) veicoli utilizzati da direttori e giudici di gara per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti.

Per particolari situazioni riguardanti l'organizzazione della mobilità e dei trasporti locali, potranno essere disposti ulteriori provvedimenti di deroga.

Titolo autorizzatorio

Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti nei precedenti punti, sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, del/dei giorno/i e le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula:

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.